

- a) approva il bilancio;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina la misura dell'eventuale compenso degli amministratori e dei sindaci, a norma di legge;
- d) approva i regolamenti, previsti dallo statuto o comunque necessari;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea ordinaria ha luogo una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi due casi la convocazione deve aver luogo senza ritardi, e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta.

Art. 17 - L'Assemblea, a norma di legge è straordinaria quando delibera sugli oggetti di cui all'art. 2365 C.C.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è re-

